Pubblicato il 14/09/2017

N. 04671/2017 REG.PROV.CAU.
N. 07958/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7958 del 2017, proposto da:

Eleonora Villella, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Saverio Menniti in Roma, viale Parioli n. 74;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale di notifica del 6.7.2017, con cui la ricorrente, candidata nel concorso pubblico per 320 posti di allievo vice ispettore di Polizia di Stato indetto con bando adottato con decreto del D.G. Pubblica Sicurezza del 17.12.2015, è stata riconosciuta "NON IDONEA AL SERVIZIO DI POLIZIA" nel predetto concorso;
- dell'art.2, lettera f), n. 2, del bando adottato con decreto del D.G. Pubblica Sicurezza del 17.12.2015, nella parte in cui richiede una statura non inferiore a m 1,61 per le donne;

- dell'art.3, comma 1, lett. b), del Decreto del Ministero dell'interno 30 giugno 2003, n.198 [Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli], nella parte in cui richiede una statura non inferiore a m 1,61 per le donne.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:
che, secondo l'orientamento di questo Tribunale e del Consiglio di Stato (cfr.: Cons.Stato, sez. IV, n. 2706 del 6.6.2017; id. n. 855 del 29.2.2016; T.a.r. Lazio – Roma, sez. I bis, sentenza breve n. 11016 del 7.11.2016), la norma di cui all'art. 1 della legge n. 2/2015, che elimina il requisito dell'altezza minima, è stata ritenuta immediatamente applicabile;
che conseguentemente il ricorso è fornito di *fumus boni juris*, oltre che di *periculum*, non potendo la ricorrente, in assenza di concessione della misura cautelare, partecipare al concorso *de quo*;
Ritenuto:
che, pertanto, la presente domanda cautelare debba essere accolta ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alla procedura concorsuale;
che nulla debba disporsi sulle spese della presente fase cautelare, ravvisandosi i presupposti per compensarle integralmente tra le parti, in ragione della

peculiarità della questione esaminata, e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater):

- accoglie la presente domanda cautelare, proposta in via incidentale, e, per l'effetto, dispone l'ammissione con riserva della ricorrente alla procedura concorsuale;
- nulla dispone sulle spese della presente fase cautelare;
- fissa per il merito l'udienza pubblica del 26.6.2018.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017, con l'intervento dei Magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rita Tricarico

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO